

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

- Collegio di Lavoro -

composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario Pellegrini

Dott. Lucio Benvegnů

Dott. Edelo Dell'eg.

Dott. Marina Caparelli

- Presidente

- Consigliere relatore -

- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 135 del Ruolo 2014, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 3/6/2014

da

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

- appellante -

contro

rappresentata e difesa dall'Avv.Debora Della Dora Gullion ed elettivamente demicitiata presso la Cancelleria di questa Corte d'Appello per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale

- appellata -

Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.159/2014 del Tribunale di Udine - impugnazione licenziamento.

Causa chiamata all'udienza di discussione del 23/4/2015.

Conclusioni

Per l'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Udine, voglia la Corte rigettare, siccome infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 116d8



con il ricorso introduttivo di primo grado. Spese del doppio grado da rifuse. Spese del doppio grado rifuse. Per l'appellato: voglia l'On. Tribunale, "contrariis reiectis", previe le declaratorie tutte del caso, in via preliminare: dichiararsi improcedibile l'appello ex adverso formulato per le ragioni di cui in narrativa; in via principale respingersi l'impugnazione "ex adverso" promossa in quanto infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente confermarsi integralmente la sentenza di primo grado; in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la nullità del decreto di decadenza dal servizio impugnato e per l'effetto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento/decadenza dal servizio intimato/a con conseguente riammissione in sere il suo successivo collocamento in dispensa per vizio della signora motivi di salute e condanna dell'Amministrazione al versamento delle retribuzioni intermedie maggiorate dagli interessi legali dalle singole scadenze ai saldo, nonché dei relativi contributi previdenziali e assistenziali; in via subordinata incidentale, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo d'appello, dichiararsi l'illegittimità del decreto di decadenza per le ragioni di cui in narrativa, con conseguente e il suo successivo collocariammissione in servizio della signora mento in dispensa per motivi di salute e condanna dell'Amministrazione al versamento delle retribuzioni intermedie maggiorate dagli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché delle relativi contributi previdenziali e assistenziali. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 c. 17 della legge 69/09)

Con ricorso depositato il 13/11/2012 la sig.ra premesso di essere stata dichiarata permanentemente inidonea all'insegnamento ma idonea a compiti paradidattici o amministrativi, esponeva che il 3/5/2012 ella aveva presentato
all'I ce domanda di dispensa dai servizio ai sensi dell'art.4 del d.m. 79 del 12/9/2011; che l'Ufficio Scolastico Regionale non aveva accolto la sua richiesta, intimandole invece di accettare di essere utilizzata in mansioni



ATA e di sottoscrivere il relativo contratto di lavoro, pena la risoluzione del rapporto; che solo il 18/9/2012 ella aveva presso essere in corso a suo carico un procedimento disciplinare avviato il 25/7/2012; che il 4/10/2012 le era stato notificato un provvedimento di decadenza dall'impiego a partire dai 21/9/2012 per non aver firmato il contratto di collocamento fuori ruolo e utilizzazione in altri compiti e non aver ripreso servizio; che tale provvedimento doveva ritenersi illegittimo sia perchè emanato senza il rispetto delle norme contrattuali in materia disciplinare, sia perchè il Ministero avrebbe dovuto invece accogliere la sua domanda di dispensa in quanto fondata in base alla normativa vigente.

Costituendosi in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e eccepivano in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico e, nel merito, deducevano che la non aveva affatto diritto ad essere dispensata dal servizio; e che il licenziamento della lavoratrice era stato disposto per giustificato motivo oggettivo, attesa l'impossibilità, non dipendente da volontà dell'Amministrazione, di adibirla a mansioni diverse da quelle per cui era stata dichiarata inidonea.

Con sentenza pronunciata il 24/4/2014 il Tribunale di Udine accoglieva le domande proposte dalla si osservando che il licenziamento oggetto di causa aveva natura ontologicamente disciplinare; che di conseguenza il mancato rispetto delle garanzie procedimentali lo rendeva illegittimo; che perciò la lavoratrice aveva diritto alla immediata riammissione in servizio, salva la dispensa per inidoneità.

Contro questa decisione hanno proposto appello il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l' per i motivi che verranno qui di seguito esaminati.

Si è costituita in giudizio l'appellata insistendo per la conferma della sentenza di primo grado nella parte a sè favorevole e chiedendone la riforma, in via di impugnazione incidentale, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita nullità del decreto di decadenza.



- 1. Con il primo motivo di appello il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in sigla M.I.U.R.) e l' censurano la sentenza del Tribunale di Udine nella parte in cui ha qualificato come licenziamento disciplinare l'atto di risoluzione del rapporto con la --
 - e affermano che si è trattato piuttosto al di là del nomen juris di un recesso per giustificato motivo oggettivo, consistente nella impossibilità sia di adibire la lavoratrice alle mansioni sue proprie, alle quali era stata dichiarata inidonea, sia di utilizzarla in nuovi e diversi compiti.
- I.1. Al fine di risolvere correttamente la questione è necessario innanzitutto accertare il fatto, o il motivo, per cui la " è stata dichiarata decaduta, tenendo presente che la scelta del tipó (o meglio della causa) e del contenuto del negozio giuridico rientra nella discrezionalità di chi pone in essere l'atto, mentre al Giudice spetta il compito di individuare, in via interpretativa, la volontà della parte, secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c.
- 1.1.1. Nel caso in esame non sembra possibile dubitare che la sectia del M.I.U.R. di interrompere il rapporto di lavoro sia derivata dal fatto che la si non aveva accettato di essere collocata fuori ruolo e di riprendere servizio, con mansioni diverse dall'insegnamento, nella sede individuata dall'Amministrazione (in difetto di indicazione da parte della lavoratrice di una sede alternativa).
- 1.1.2. Ciò risulta con assoluta chiarezza dal decreto n.173 prot.n. 0005109/1 di data 20/9/2012 a firmà del Dirigente delle (doc.21 del fascicolo di parte attrice in primo grado), che espressamente richiama, nella parte motiva, tutti gli inviti rivolti alia a chiedere (indicando un clenco di possibili sedi) o comunque accettare (sottoscrivendo l'apposito contratto) di essere utilizzata in altri compiti, nonchè tutti i rifiuti opposti dalla lavoratrice a questi inviti; e, nel dispositivo, l'art.127 lett.c) del D.P.R., il quale commina appunto la decadenza a quel dipendente pubblico





che "senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve".

- Ciò premesso, öccorre individuare la natura giuridica dell'istituto regolato dall'art.127 lett.e) del D.P.R. 3/1957.
- 1.2.1. Sul punto va chiarito che la norma in esame è tuttora in vigore per effetto dell'art.511 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (ove è previsto che "al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni"): disposizione questa che non è stata disapplicata dalla contrattazione collettiva e in particolare nè dalla sequenza contrattuale del 2/2/2005 relativa all'art.142 comma 4 del C.C.N.L. del 24/7/2003 per il personale del Comparto Scuola, nè dall'art. 146 comma 1 del CCNI, del 29/11/2007 (che si riferiscono alle norme in vigore alla data del 13/1/1994, mentre il d.lgs. 297/94 è successivo: conferma di ciò si ricava dal fatto che l'art.142 comma 3 e l'art.146 comma 2 hanno espressamente dichiarato inapplicabili alcune specifiche norme dei d.lgs. 297/94, dimostrando così, a contrario, che il testo normativo nel suo complesso non è stato disapplicato).
- 1.2.2. L'istituto della decadenza per assenza dal servizio risalente, in origine, al 1957 va però inserito nell'ambito del nuovo ordinamento del pubblico impiego contrattualizzato, introdotto a partire dal d.lgs. 29/93, e quindi coordinato con le regole privatistiche del rapporto di lavoro, ora applicabili anche ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ex art.2 comma 2 del d.lgs. 165/2001.
- 1.2.3. In quest'ottica si deve ricordare il principio, ormai da tempo consolidato, secondo cui «il licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro» categoria nella quale certamente ricnira l'assenza



ingiustificata dal servizio - asia pur essa idonea a configurare la giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., ha natura "ontologicamente" disciplinare ed implica, per tale ragione, la previa osservanza delle garanzie procedimentali di irrogazione stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la cui violazione, tuttavia, non comporta nullità dell'atto di recesso, ma lo rende ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non futto valere attraverso quel procedimento, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsì all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni e cioè a quella massima, così detta reale, ex art. 18 della citata legge n. 300 del 1970, ovvero all'alternativa fra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604 del 1966, a, infine, all'onere del preavviso ex art. 2118 cod. civ.» (così, in massima, Cassazione Sez. U, sentenza n. 3965 del 26/04/1994; conformi Cassazione Sez. L, sentenza n. 4598 del 17/05/1996; Sez. L. sentenza n. 6135 del 19/06/1998; Sez. L, sentenza n.5855 del 12/04/2003; Sez.L, sentenza n.17652 del 13/08/2007; lo stesso principio è stato recentemente affermato anche nel capo del Pubblico Impiego: «in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la contestazione di fatti che comportino assertiamente la decadenza dall'impiego, o comunque una giusta causa o giustificato motivo di recesso, ha natura ontologicamente disciplinare, e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate in favore del lavoratore dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtit del disposto dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, per procedere al licenziamento del lavoratore l'ente datore di lavoro deve basarsi sulle condotte regolarmente contestate al lavoratore nel rispetto della normativa in materia di procedimento disciplinare, non potendo addurre in corso di causa nuovi addebiti





- 1.2.4. Ed ancora si deve tenere presente che l'assenza ingiustificata dal servizio costituisce un'infrazione disciplinare espressamente prevista dall'art.60 commi 6 e 7 del C.C.N.L. del 4/8/1995 (punita, a secondo della gravità, con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni o con il licenziamento con preavviso).
- 1.2.5. Si deve pertanto concludere che la fattispecie prevista dall'art.127 lettera e) del D.P.R. 3/1957 (e cioè non assumere o non riprendere servizio nel termine fissato dall'Amministrazione) non è altro che un'ipotesi tipica di illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento e quindi è soggetta, sul piano formale, alle comuni regole vigenti in materia; la tesi contraria porterebbe, del resto, ad un'evidente e ingiustificata disparità di trattamento: i lavoratori della Scuola, a fronte della stessa mancanza, sarebbero infatti meno tutelati degli altri dipendenti pubblici perchè a differenza di questi ultimi, per i quali l'art.127 del D.P.R. 3/1957 è stato disapplicato dalla contrattazione collettiva potrebbero essere licenziati, nel caso di assenza ingiustificata dal servizio, senza jun preventivo procedimento disciplinare in cui escreitare il loro diritto di difesa.
- 1.3. E quindi pienamente condivisibile la decisione del Tribunale di Udine, che, ritenuta appunto la natura disciplinare del provvedimento di decadenza emesso dal Dirigente dell'I. a carico della e ne ha dichiarato l'illegittimità in quanto (pacificamente) emesso senza il rispetto delle garanzie formali e procedimentali previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva per le sanzioni disciplinari.
- 2. La seconda questione sollevata dall'appellante M.I.U.R. è quella relativa all'esistenza o meno del preteso diritto della della dessere dispensata dal servizio.

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16d8

- La disciplina della materia ha subito, soprattutto negli ultimi tempi, varie 2.1. evoluzioni, non sempre chiaramente conciliabili fra di loro, e quindi è opportuno un breve riepilogo della vicenda normativa in esame:
 - la disciplina originaria, contenuta negli artt.71 e 129 del D.P.R. 3/1957¹, prevedeva, per il dipendente pubblico non idoneo o inabile al servizio per motivi di salute, due alternative: l'utilizzo (a domanda) in altri compiti increnti alla sua qualifica o la dispensa;
 - la stessa alternativa (collocamento fuori ruolo e utilizzo in altri compiti, a domanda, o dispensa) è stata poi ribadita per il personale docente, educativo, direttivo e ispettivo della scuola dagli artt.512 e 514 del d.lgs. 297/942;
 - il C.C.N.L. del 4/8/1995 per il Comparto Scuola³ ha previsto espressa-

D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 - Testo unico delle disposizioni concernenti la statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art.71 - Dispensa dal servizio per infermità.

Scaduto il periodo mossimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o doll'art. 70, l'impiagato che risulti non idanco per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri comptii attinenti alla sua qualifica.

CAPO III - DISPENSA DAL SERVIZIO

Art.129 - Dispensa.

Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, solvo che non siu diversamente utilizzato ai sensi dell'art 71, nonchè quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Art.512 - Dispensa dal servizio.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in attri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoncità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.

Sezione II - Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni

Art. 514 - Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute. 1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funcione per motivi di salute può a domando essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

2. L'utilizzazione di cui ai comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Dal 1º gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruoto ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuate sede di servizio in supplenze tempuranee di breve duvata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito onche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

CCNL normativo 1994 – 1997 economico 1994 – 1995.

Art. 23 - Assenze per malattia

1. Il dipendente assente per malattia ho diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mest. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per mulattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al luvoratore che ne fuccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un alteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.



mente il solo collocamento fuori ruolo e/o l'utilizzo in altri compiti, sempre a domanda, ma, non essendo stato disapplicato l'intero d.lgs.297/94, è rimasta ferma l'alternativa della dispensa ex art.512;

il C.C.N.L. del 29/11/2007⁴ ha ribadito la disciplina appena ricordata,

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle suc condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale campetente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenzo di eventuali cause di assoluta e permanente inidonettà fisica a svolgere qualsiusi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dia commi 1 e 2, appure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto al sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanente-mente inidoneo a svolgere qualstasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risolazione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutivo del preuvviso.

5 Îl personale dichiarato înidoneo alla sua junzione per motivi di salute può a domanda essere col·locato fuari rualo e/o utilizzato în altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della pubblica istruzione stilla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolostica in munsioni parziali del profilo di appartenenza o in altra profilo, comunque cocrenti.

CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007

Art.4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

- La contrattuzione collettiva integrativa è finolizzatu ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità colavolte.
- In sede di contrattazione collettiva integrativo nazionale è disciplinato:
 A) MOBILITA:

von vadenza, di norma hiennale, collegata alla durata di definizione dell'organico, la mobilità compartimentale, a domanda e d'ufficio. In tale ambito si dovrà garantire la stabilità pluriennale
dell'organico al fine di assicurare la cominuità didattica del personale dovenie con particolure
riferimento ai docenti di sostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna
e nelle classi funzionanti negli ospedali. Inolire, sempre in sede di contrattazione, verranno ricercate le forme appropriate per favorire l'incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoli insegnanti e le esigenze formative che processi innovativi e diagnosi valutative fanna maturare nelle singale scuole;

utilizzazione del personale la altre attività di insegnamento;

utilizzazione del personale sopramumerario e inidoneo, nonchè di quello collocato fuori ruolo; procedure e criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresi como di quanto previsto dalla legge n. 268/2002 e dalla legge n. 269/2002; mobilità intercompartimentale.

[...]

Art. 17 - ASSENZE PER MALATTIA

- I Il dipendente assente per malatta ha diritto alla conservazione dal posto per un periodo di diciotto mest. Ai fini della meturazione del predetto periodo, si sammano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malatta verificatesi nel triennio precedente.
- 2 Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi porticularmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
- 3. Prima di concedere su richiesto del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'umministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario al sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali couse di assoluta e permanente intdonettà fisica a svolgere qualstasi proficuo lavoro.
- 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertumento disposto di sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risuluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.





salvo rinviare alla contrattazione integrativa il compito di regolare la «utilizzuzione del personale soprannumerario e inidoneo, nonchè di quello collocato fuori ruolo»;

- il 24 dicembre 2007, e quindi poco dopo la stipula del C.C.N.L. appena citato, è stata emanata la legge 244, che ha aggiunto, alle altre opzioni previste dal contratto collettivo di Compario e dal d.lgs. 297/94, quella della mobilità, anche intercompartimentale⁵;
- la situazione risultante dall'intervento della legge 244/2007 è stata confermata, nella sostanza, dal C.C.N.I. del 25 giugno 2008⁶, che ha previsto

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tate utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla hase di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.

⁵ Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2008).

Art.3 COMMA 124 - Scipulazione di accordi di mobilità, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con vacanze di organico.

Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionatità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'orticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglia dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze i Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base allo verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a mave assunzioni presentate dalle umministrazioni, corredute dui dominimi di programmazione dei fabbisogni, la stipulozione di accordi di mobilità, unche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso affici che presentino consistenti vacanze di organico.

COMMA 127 - Ricollocazione del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell'insegnamento.

Per le medestine finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiu di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del controtto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblico.

* Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute- arit. 4 comma 2 e 17 comma 5 del Contratto Collettivo Nazionale, del personale della Scuola 29 novembre 2007.

Art. 2 - (Personale docente ed educativo)

1. Il personale docente ed educativo o tempo indeterminato, riconosciuto permanentemente inidaneo allo svelgimento delle proprie funzioni, è iscritto nello speciale ruolo ad escurimento previsto dall'articolo 3, comma 127, della legge 24412007, ai fini dell'eventuale, successiva mobilità, anche intercomportimentale, da disporre con gli strumenti e le modalità definiti dai commi 124 e 125 del citato articolo 3 della legge 244/2007.



per il personale docente inidoneo all'insegnamento l'istituzione di un apposito ruolo ad esaurimento, con facoltà per i lavoratori di chiedere, nelle more
della procedura di mobilità, di essere utilizzati in altri compiti o dispensati
dal servizio per motivi di salute;

- il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 non si è occupato specificamente della materia: l'art.55 octies⁷, da esso aggiunto nel d.lgs. 165/2001, riguarda infatti il pubblico impiego in generale (e quindi non sembra che abbia modificato la disciplina speciale valida per il personale docente della scuola, riconducibile al d.lgs. 297/94) e comunque regola solo il caso della inidoneità permanente assoluta (che è una fattispecie diversa da quella del docente inidoneo ai compiti di insegnamento, ma idoneo ad altre funzioni); la norma appena citata rinviava però ad un apposito regolamento per la disciplina degli effetti degli atti che l'Amministrazione può adottare all'esito della visita di idoneità;
- prima dell'intervento del decreto di attuazione dell'art.55 octies del d.
 lgs. 165/2001 la materia è stata nuovamente regolata, per il personale docen-

D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO N.55 octics - Permanente inidoneita' psicofisica

1. Nel caso di accertata permanente inidonetta' psicofisica ai servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personate delle amministrazioni statoli, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:

 a) la procedura da adouare per la verifica dell'idonena' al servizio, unche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumita' del dipendente interessuto nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adonare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in autesa dell'effettuazione della visita di idonetta', nonche' nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idonetta', in assenza di giustificato motivo; c) gli effetti sul trattamenta giuridica ed economica della sasponzione di cui alla lavare.

 c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera h), nonche il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idonetta';

d) la possibilita', per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneito'.



^{2.} Il personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore, nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità, può, a domando; a) essere utilizzate in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuoto, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro; b) essere dispensato dal servizio per motivi di salute.

te del Comparto Scuola, dal d.l. 6 luglio 2011, n.98, che apparentemente lasciava a questi lavoratori - in caso di loro inidoneità alle mansioni di insegnamento - due sole alternative: o chiedere (e ottenere) l'utilizzo in altri compiti o (în difetto di ciò) subire la mobilità intercompartimentale";

a questa disposizione ha fatto seguito, a brevissima distanza di tempo, il D.P.R. 27 Juglio 2011, n.171°, che, dando attuazione all'art.55 octies del!

Art. 19 - Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

[...] 12. Il personate ducente dichiarato, dallo commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanzo di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidonetta', assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrato in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruoto su posto vacante e disponibile, con priorita' nello provincta di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'universito' e della ricerca e mantiene il maggior trattamento supendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualstasi titolo conseguitt. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia

13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istonza ivi prevista o la cui istanza non sta stata accolta per carenza di pusti disponibili, e' soggetto a mobilità' intercompartimentale, transitando obbligatoriumente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazumi dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita' maturuta, nonche' dell'eventuale maggior tranamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riussorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo consegniti.

14. La mobilità' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le faculta' assunzionali previste datta legislazione vigente per gli enti destinutari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui uttualmente il personale e' assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.

D.P.R. 27 luglio 2011 n. 171 - Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneita' psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7 - Trattamento giuridico ed ecanomico Nel caso di inidoneita' permanente relativa alla svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ugni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansumi equivalenti o di attro profilo professionale riferito alla pusizione di inquadrumento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventuolmente un

percorso di riqualificazione

2. Nel caso di inidonetta' a svalgere mansioni proprie del profito di inquadramento a munsioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a manzioni proprie di altro profita appartenente a diversu area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i stoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'urea contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione

3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionatita' adeguara in have alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il di-



^{*} D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

d.lgs. 165/2001, ha fatto espressamente salva, per il personale docente, la di- i sciplina dell'art.3 comma 127 della legge 244/2007; è quindi inevitabile concludere che per questi lavoratori è rimasta ferma la possibilità di optare per la dispensa, trattandosi dell'unica soluzione percorribile in difetto di utilizzo in altri compiti (subordinato alla domanda dell'interessato), di mobilità (rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione) e di risoluzione del rapporte (possibile solo in caso di inidoncità assoluta al servizio).

la conclusione cui si è appena giunti è confermata dal d.m. 79/2011¹⁰.

pendente in sopramunero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario

9. Resta salva per il personale docente dei comparto scuola e delle istituzioni di alta cuinara la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'am-

ministrazione segue la procedura di informazione sondacale.

¹⁰ Decreto del Ministero dell'Istrazione 12 settembre 2011 - Immissione in raolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'espletamento della funzione docente, ma idonee ad altri compiti.

Art. 1 - Destinatari e criteri generali

11. In applicazione di quanto specificatamente prescritto doll'art. 19, comma 12, della tegge 15 luglio 2011, n. 111. richiamata in preambolo, il personale docenie, dichiarato permanentemente midoneo alia proprio funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compin, datta commissione medica aperante presso le azionde sunitarie locali, puo' chiedere di essere inquadrata nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell'aren contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausdiario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo nazionale di compario, sottoscritto il 29 novembre 2007,

Art.4 - Stato giuridico ed economico

[...]

4.1. Con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale viene inquodrato nei ruoli dei professionali indicati all'art, 1.1..

Ai sensi dell'art. 19, comma 12, della legge n. 111/2011, il personale inquodrato mantiene il maggior trattumento stipendiale per effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo consegniti.

4.2. Ad invarianza della normativa e' garantha la facolta' di opzione tra le modalità' di riconoscimento dei servizi utili per la ricostruzione di carriera, al fine dell'inquadramento ritenuto piu' favorevole.

- 4.3. Il personale di cui al presente decreto, in possesso dei requistti previsti al momento della domanda per il diritto a trattomento di pensione, puo' presentare istanza di cossozione dal servizio anche at di fuori dei termini annualmente definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Consequenzialmente, la cessazione dal servizio avviene, anche in corso d'anno scolastico, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di pensionamento.
- 4.4. Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giurulico, il personale interessato puo' chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cua ai commi 12 e 15 della richiamata legge n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di sulute, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente al momento della domanda
- 4.5. Il personale di cui al presente decreto non e' tenuto a prestare il periodo di prova di cui all'art, 45 del CCNL 29 novembre 2007.

Art. 5 - Mobilita' intercompartimentale

5.1. Il personale che non presenti l'Istanza di cui agli articoli 1 e 2 ovvero che pur avendola prescutata non abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli del personale ATA, deve presenture l'istanza





che, regolando i criteri di utilizzo del personale inidoneo ai sensi dell'art.19 del d.1. 98/2011, ha confermato la persistenza della facoltà di chiedere la dispensa;

• ulteriore conferma di ciò si ricava, a contrario, dal d.l. 95/2012¹¹, con cui il legislatore è nuovamente intervenuto per stabilire che il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, non può che essere riutilizzato (transitando "nel ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico" oppure "presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalita' possedute..., a valere sulte facolta' assunzionali e nel rispetto delle procedure.

per partecipure ulla mobilita' intercompartimentale, secondo le prescrizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'art. 19 legge n. 111/2011, alle amministrazioni individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2011.

D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (SPENDING REVIEW)

Art. 14 - Riduzione delle spese di personale

13. Il personale docenie dichiarato permanentemente inidoneo alla proprio funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transita nel rnoli del personule amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruoto su tutti i posti vucanti e disponibili nella provincia di oppartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente ull'immissione nei ruoli di cut al primo e al secondo periodo il personale ivi contemplato puo altresi' transiture presso amministrazioni pubbliche in cui passono essere proficuamente utilizzate le professionalita' possedute dal predetto personale, a valere sulle facoltu' assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidonea alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro venti giorni dalla data di notifico del verbate della commissione medica operante pressa le aziende sanitarie locali c'utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenzo, tenuto como delle sedi indicate dal richiedente ovvera su posti di altra provincia.

[...]
20-his. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzobile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), h) e e), puo' essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisitt per l'accasso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entruta in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), nuneri 1) e 2), del presente decreto.



previste per le amministrazioni di destinazione"), salva solo l'ecce-zione prevista dall'art.)4 comma 20 bis:

• la scelta del legislatore di eliminare la dispensa, lasciando al personale della scuola due sole alternative (il passaggio alla qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero "in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilita' intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico") è stata infine ribadita dal d.l. 104/2013¹² (anche per i lavoratori dichiarati inidonei in epoca precedente,

Art. 15 (Personale scolastico)

[--]

1) il comma 13 e' abragato;

 b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 higlio 2011, n. 98, convertato, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' abragato.

5. As fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente della scuola ulla propria funzione per motivi di sulute, le commissioni mediche [operanti presso le aziende sanitarie locali] sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca designato dai competente afficia scolastico regionale.

D.L. 12 settembre 2013 n.104 convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2013 n. 128
 Misure organti in materia di istruzione, universita' e ricerca.

A decorrere dol 1º gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni;
 a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agasto 2012, n. 135;

²⁾ al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14" sono sustituite dalle seguenti: "del comma 14":

al secondo periodo del comma 15, le parole "dai predetti commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14";

dell'istruzione, dell'università è della ricerca designato dai competente afficia scotastico regionale.

6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1" gennato 2014, permanenteniente midoneo allo propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articola 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di porte du presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneira, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilita, intercumpartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacunze di organico, unche in deroga alle facolta assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento dei muggior trattamento supendiale mediante assegno personale riassorbibile can i successivi miglioramenti economici a qualsiasi tholo consegniti. Nelle more dell'anno scolastico 2015/2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per antivita, culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di Istituzioni scolastiche.

^{7.} Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto e' gia' stato dichiorato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, c' sottoposto a nuovo visita du porte delle commissioni mediche competenti, integrate sacondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidonetta'. In estro a detta visita, ove la dichiarazione di inidonetta' non sia confermata, il personale interessato torno a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata la precedente dichiarazione di inidonetta' si applica il comma 6 felel presente articolof. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidonetta'. Il suddetto personale puo' comunque chiedere, senza essere sottoposto a miova visità, l'applicazione del comma 6.

- naturalmente purché non avessero già chiesto la dispensa nel vigore della precedente normativa).
- 2.3. La decisione del Tribunale di Udine va quindi condivisa anche nella parte in eui ha affermato il diritto della ricorrente alla dispensa e ne ha pertanto disposto la riammissione in servizio, per effetto della illegittimità del licenziamento, allo scopo di essere dispensato dal servizio per ragioni di salute.

* * *

- 3. L'appellata ha a sua volta impugnato, in via incidentale, la sentenza di primo grado, lamentando che il Tribunale non si sia pronunciato sulla sua domanda di dichiarazione di nullità del decreto di decadenza (e più esattamente di quello notificatole nei primi giorni del 2013, richiamato a pag. 11 dell'atto di appello) in quanto falso.
- 3.1. Sul punto si deve osservare che, in effetti, l'originale del decreto n.173 prot. n,0005109/1 di data 20/9/2012, notificato alla a mezzo dei Messi Comunali del Comune il 4/10/2012 con atto n.55/12 del Registro Notifiche (allegato come doc.21 al ricorso di primo grado) differisce dal decreto, avente stesso numero e data, esibito dalla difesa della se all'udienza del 14/1/2013 (stando a quanto risulta dal relativo verbale) e





poi prodotto in allegate alla memoria integrativa autorizzata del 30 aprile 2013 come doc.n.23, unitamente alla nota di trasmissione prot.n.0007031/2 del 20/12/2012 e alla copia della busta della raccomandata 14748971404-3, nel senso che il primo documento contiene una frasc¹³ che nel secondo manca (mentre sul secondo vi è il timbro con la registrazione, che nel primo non compare).

- 3.2. Sembra quindi che l' abbia formato due originali, contenenti la differenza sopra evidenziata, uno dei quali notificato alla tramite i Messi Comunali il 4/10/2012 e l'altro inviato alla registrazione (e poi trasmesso alla dopo tale adempimento, avvenuto il 13/12/2012, per mezzo di lettera raccomandata del 27/12/2012).
- 3.3. Non sembra però che l'uno o l'altro dei due documenti prodotti dalla configuri un falso: nè ideologico (perchè, seguendo il dettato dell'art. 479 c.p., in nessuno dei due il Dirigente Scolastico ha attestato falsamente che un fatto è stato da lui compiuto e è avvenuto alla sua presenza, o come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, o ha omesso o alterato dichiarazioni da lui ricevute, o comunque ha attestato falsamente fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità), nè materiale ex art.476 c.p. (poichè entrambi i documenti provengono pacificamente dal Dirigente Scolastico delnon risulta in alcun modo che il secondo sia frutto di un'alterazione del primo, o viceversa).
- 3.3. In ogni caso la non ha alcuna possibilità di, nè interesse a, ottenere in questa sede l'accertamento della (pretesa) falsità del documento da lei ricevuto a gennaio 2013; sul punto si deve infatti osservare:
 - innanzitutto che il decreto con cui è stata dichiarata la decadenza della
 ll'impiego, al di là di essere stato emesso dall'Amministrazione "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" (come recita

¹³ qui testualmente riprodotta: "VISTO l'ulieriore decreto di assenza d'ufficio prot.n 0004425 del 18/08/2012 con il quale viène decretata la ridizione degli assegni al 90% per raggiungimento limite assenze previsti dal CCNI, (ad oggi, aucoro in attesa di registrazione do parte della Ragioneria Territoriale della Stato)"







l'art.5 comma 2 del d.lgs.165/2001), è in ogni caso un atto pubblico e quindi avrebbe dovuto essere contestato con lo strumento della querela di falso ai sensi degli artt.2700 e.c. e 221 e ss. c.p.c.;

- in secondo luogo che la ha impugnato, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il decreto da lei dimesso come documento n.21, il quale, essendo un atto unilaterale recettizio, ha prodotto i suoi
 effetti (salva la successiva dichiarazione di illegittimità da parte del Giudice)
 con la notifica avvenuta il 4 ottobre 2010, per cui il successivo documento
 ricevuto dalla agli inizi di gennato 2013 è estranco alla materia
 del contendere (anche perchè sembra costituire più che una nuova dichiarazione di decadenza, del tutto inutile e superfina una semplice comunicazione dell'avvenuta registrazione dell'atto);
- ancora, che un atto falso è, per sua natura, inesistente e improduttivo di
 effetti, per cui non ha alcuna utilità chiedere che sia dichiarato nullo (essendo la nullità un vizio che presuppone comunque la giuridica esistenza del
 negozio cui il vizio inerisce);
- e infine, nel merito, che la presenza o meno della frasc che differenzia i due documenti in esame non ha alcun rilievo, sul piano giuridico, ai fini della decisione della controversia, nel senso che non incide (in positivo o in negativo) nè sulla validità della dichiarazione di decadenza (giudicata illegittima perchè non preceduta da un rituale procedimento disciplinare, pacificamente mancato) nè sul diritto della lavoratrice alla dispensa dal servizio.
- L'appello incidentale va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire.

火 女 女

4. Considerata la reciprocă soccombenza, la complessită della materia trattata, c la mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici in materia di dispensa dal servizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del grado.







P.Q.M.

la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca e dall', contro la sentenza del Tribunale di
Udine n.159/2014 di data 24/4/2014; dichiara inammissibile l'appello incidentale
proposto da , compensa interamente fra le parti le spese di questo
grado del giudizio; dà atto della sussistenza in capo all'appellante incidentale dei
presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.

Trieste, 28/4/2015.

Il Giudico Estensore

(dott/Lucro Benvegnů)

Il Presidente

oou. (Pario Pellegrini)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Anna Mana Petrone

MEECCE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 2.2 LUE. 2015......

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Arna Maria Petrone

AHBERDUO

